



POSITION PAPER

L'Interprete giudiziario e il traduttore giuridico

L'informazione fornita dalla Commissione TIT dell'AITI nel presente Position Paper intende esprimere la posizione della stessa sui temi cardine del settore e riporta le raccomandazioni in merito a questioni inerenti al settore giuridico, pertanto rivolte a tutti gli amministratori di giustizia, le forze dell'ordine, gli interpreti giudiziari e i traduttori giuridici e tutti coloro che si avvalgono dei servizi di interpretazione e traduzione in ambito giudiziario.

◆ Introduzione

Sempre più spesso sentiamo parlare di nullità dei processi dovuta ad errori o incapacità dell'interprete. Con sentenza del 20 giugno 2007 (6 luglio 2007, n. 254) la Corte Costituzionale dichiarava: “..l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del DPR n° 115 del 2002, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete (*Yasmine, caso clamoroso in cui la testimone è divenuta imputata del reato di cui all'art. 575 Cod. Pen., e pertanto condannata all'ergastolo per colpa dell'interprete*). Nella suddetta sentenza si aggiunge: “Resta fermo che il legislatore dovrà compiutamente disciplinare la materia inerente a questa figura di interprete.”

Tuttavia, vogliamo sottolineare che spesso il legislatore, le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e tutti coloro che si avvalgono dei servizi di un traduttore o di un interprete, e quanti vengono interpellati e chiamati a svolgere questo ruolo in ambito giuridico, misconoscono (dal punto di vista linguistico e deontologico) il reale profilo professionale di questa figura e i requisiti fondamentali obbligatori per svolgere un ruolo che richiede grande responsabilità e formazione specifica.

Con le modifiche apportate all'art. 111 della Costituzione, che hanno introdotto i canoni del cosiddetto **giusto processo**, derivanti fondamentalmente dagli articoli 5 e 6 della CEDU (**Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**), anche la figura del Traduttore giurato è andata incontro ad un'evoluzione, apportando competenze e capacità diverse e più complesse.

I traduttori giuridici e gli interpreti giudiziari in tribunale rivestono un ruolo **fondamentale** nel facilitare la comunicazione nell'ambito del processo giudiziario. I traduttori / interpreti di tribunale sono gli intermediari, sia per via orale che scritta, tra tutti gli interlocutori partecipanti al processo giudiziario - giudici, PM, difensori, polizia, ecc – ed il soggetto (indagato/imputato/vittima o testimone) appartenente ad una lingua e cultura diversa, a cui garantiscono la partecipazione attiva attraverso la comprensione orale e scritta, in una lingua a loro comprensibile, tale da consentire loro un'interazione con gli stessi membri del sistema giudiziario. Ne deriva che, diversamente dal passato, il traduttore / interprete di tribunale svolge oggi la propria attività nel **diretto interesse dell'imputato**, ponendosi nel contempo al servizio di tutti i partecipanti alla vicenda processuale, compreso il pubblico. In altre parole, egli non agisce più soltanto a sostegno del giudice o dell'ufficio giudiziario. Pertanto, oggi dovremo parlare non più di traduttore giurato ma di **Traduttore / Interprete di Tribunale**, o meglio, per necessità concrete derivanti da capacità e competenze diverse, si rende necessario separare le due qualifiche e parlare del **Traduttore giuridico e dell' Interprete giudiziario**.

La mancanza di un **Traduttore giuridico ed Interprete giudiziario qualificato** non può garantire la tutela dei diritti dell'indagato, della vittima, o del testimone, né la certezza di un giusto processo.



◆ **Che cos'è un interprete? *Un problema di identità.***

Spesso accade che l'interprete sia identificato con "chiunque abbia studiato una lingua straniera" oppure "qualsiasi straniero" purché abbia un permesso di soggiorno. Generalmente si identifica lo straniero con l'interprete per il semplice fatto che conosce la "sua" lingua straniera. Questo concetto non soltanto è falso, ma comporta gravi rischi. Troppo spesso si verifica che alcuni degli stranieri utilizzati come interpreti conoscano poco o affatto la lingua italiana ed abbiano difficoltà di comprensione relativamente ad alcuni concetti espressi dalle autorità giudiziarie, specie del linguaggio giuridico. Il concetto fondamentale invece, è che colui o colei che svolge la professione d'interprete **DEVE conoscere alla perfezione DUE lingue**, ovvero oltre alla lingua madre almeno una lingua straniera (ovviamente la lingua straniera per gli italiani e l'italiano per gli stranieri) il cui livello, secondo il quadro europeo sulla conoscenza delle lingue sia certificato non al di sotto di C1.

◆ **Che cosa intendiamo per conoscenza linguistica?**

Come accennato nel paragrafo precedente, è diffuso il concetto che "chiunque abbia studiato una lingua straniera" ha requisito sufficiente per svolgere il compito di interprete, ma in nessun modo viene accertato quale sia il livello di conoscenza linguistica del presunto soggetto chiamato a svolgere questo compito. Il **CEFR**¹ (*Common European Framework of Reference for Languages: Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue*), altrimenti citato con l'acronimo **QCER** (Quadro Comune di Riferimento Europeo), messo a punto dal Consiglio d'Europa ha come suo principale scopo fornire un metodo per accertare le conoscenze delle lingue (e trasmetterle) e validarne l'abilità linguistica. Sei sono i livelli di riferimento in cui il **QCER** si articola, (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) e sono standard per valutare il livello di competenza linguistica individuale. Il **QCER** distingue tre ampie fasce di competenza (**Base, Autonomia e Padronanza**) ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: **comprensione scritta** (comprensione di elaborati scritti), **comprensione orale** (comprensione della lingua parlata), **produzione scritta** e **produzione orale** (abilità nella comunicazione scritta e orale).

LIVELLI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA ED ESAMI DI CERTIFICAZIONE²

A – BASE (Totalmente sconsigliato)	(Italiano per stranieri)
– A1 - Livello elementare	CELI – Impatto
– A2 - Livello pre-intermedio o "di sopravvivenza"	CELI 1
B – AUTONOMIA (Con riserva)	
– B1 - Livello intermedio o "di soglia"	CELI 2, CILS 1
– B2 - Livello Post-Intermedio	CELI 3, CILS 2

¹ COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES , <http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf>

² [PAGINA INFORMATIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO CELI](http://www.cvcl.it/canale.asp?id=33) dell'Università per Stranieri di Perugia, <http://www.cvcl.it/canale.asp?id=33>

C – PADRONANZA (Livello consigliato)

- C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" CELI 4, CILS 3
- C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse: CELI 5, CILS 4

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti, sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

Nota: L'alto livello di competenza linguistica è *conditio sine qua non* per interpreti e traduttori che devono essere soggetti affidabili ed accurati nello svolgimento del loro compito in ogni momento e in ogni luogo.

◆ Eliminazione delle barriere linguistiche e standard professionale elevato.

Se la funzione dell'interprete giudiziario e del traduttore giuridico è quella di eliminare le barriere linguistiche per consentire agli imputati, testimoni o vittime straniere un equo accesso alla giustizia, così come per qualsiasi cittadino italofono, allora è di fondamentale importanza riflettere sul ruolo e sul carico di responsabilità che riveste la professione dell'interprete o del traduttore in tribunale, e ciò richiede uno standard professionale elevato, omogeneo anche dal punto di vista deontologico.

◆ Traduzione o Interpretazione?

Un altro concetto che spesso viene frainteso o confuso è quello relativo ai termini *traduzione* ed *interpretazione*.

➤ **L'interpretazione:** la lingua di partenza viene riversata nella lingua di arrivo oralmente riportando il contenuto in forma fedele, accurata, mantenendo lo stesso registro linguistico e tenendo conto del contesto culturale e sociale. Si riferisce pertanto solo alla forma orale.

- **Le tecniche:** ³⁻⁴

- **Simultanea:** Il messaggio della lingua di partenza è ascoltato dall'interprete e riportato nella lingua di arrivo praticamente in contemporanea con un brevissimo lasso di tempo. Questa tecnica è solitamente usata per le conferenze e richiede un'attrezzatura adeguata: cabine acusticamente isolate a norma ISO 2603, cuffie

³ GUIDA AI SERVIZI DI INTERPRETAZIONE, www.aiti.org/pubblicazioni

⁴ CONDIZIONI DI INCARICO PER INTERPRETI DI CONFERENZA, www.aiti.org

e microfoni per tutti i partecipanti. In Italia le aule di tribunale non sono solitamente attrezzate per la simultanea, pertanto è di difficile attuazione a causa della distanza tra l'interprete e le parti partecipanti al processo e alle condizioni acustiche delle aule e dei locali dove si lavora.

- **Chuchotage:** simultanea sussurrata all'orecchio di un solo ascoltatore.
 - **Consecutiva:** Il messaggio dell'oratore viene riportato dopo una pausa, l'interprete prende appunti mediante una tecnica specifica appresa nel corso della formazione e personalizzata con l'esperienza e, dopo la pausa, presenta il messaggio della comunicazione appena ascoltata nella lingua d'arrivo richiesta.
 - **Traduzione a vista:** L'interprete deve essere in grado anche di eseguire la traduzione all'impronta di documenti, ad es.: convalida dell'arresto, dispositivo della sentenza, ecc....., pertanto deve avere delle buone nozioni in materia giuridica.
- **La traduzione:** si riferisce esclusivamente alla trasposizione scritta di un testo dalla lingua di partenza a quella di arrivo.⁵

La scelta delle tecniche da utilizzare nel processo penale dipende essenzialmente dall'ambiente di lavoro e dalle caratteristiche del procedimento. In generale, la modalità più diffusa è la **“consecutiva breve”** affine alla “trattativa” o *liaison*, con presa di appunti, ed **in entrambe le direzioni** (dalla lingua italiana alla straniera e viceversa). Questa tecnica è utilizzata per situazioni quali: interrogatori, colloquio imputato/difensore, ecc.

NOTA: in situazioni quali ad es. l'arringa del difensore, è estremamente difficile poter applicare qualsiasi delle tecniche sopra descritte, salvo che l'aula di tribunale non sia dotata di cabine per la simultanea.

◆ **Interpretazione letterale o interpretazione fedele?**

Nell'aula giudiziaria ed in altri contesti giudiziari spesso viene richiesto all'interprete di *“tradurre parola per parola”*. L'espressione non è propria, poiché dal punto di vista linguistico la traduzione e/o l'interpretazione parola per parola (e per ciò si intende letterale), di fatto rende la frase poco chiara e spesso incomprensibile, date le ovvie differenze non solo terminologiche, ma soprattutto grammaticali e sintattiche, specialmente quando si tratta di lingue appartenenti a ceppi linguistici diversi.

Al contrario, sarebbe più corretto richiedere all'interprete e al traduttore una traduzione fedele, ovvero la trasposizione del contenuto esatto della lingua di partenza verso la lingua di arrivo, ma rispettando *“la lingua ..(di partenza) in ogni parola, in ogni sua costruzione e in tutti i .. modi stilistici”* preoccupandosi *“di non violare mai la lingua nella quale si traspone.... tutto questo, conservandosi sempre strettamente fedele al senso del testo, senza aggiungere né togliere né mutare nulla.”*⁶

- ✓ **La richiesta di “traduzione letterale o parola per parola” è totalmente sconsigliata, specie nel caso delle intercettazioni telefoniche!**

⁵ GUIDA AI SERVIZI DI TRADUZIONE, www.aiti.org/pubblicazioni.

⁶ GEORGES MOUNIN, *Teoria e storia della Traduzione*, Piccola Biblioteca Einaudi.

◆ **La divisione delle qualifiche.**

Perché il ruolo del traduttore deve essere nettamente separato dal ruolo dell'interprete?

- Perché non tutti i traduttori qualificati conoscono le tecniche dell'interpretazione e sono in grado di applicarle, ma soprattutto, sono richieste delle capacità e abilità del tutto diverse. Fattore fondamentale, specie dal punto di vista deontologico: il traduttore traduce sempre **verso la sua lingua madre, tranne che se è in possesso di Certificazione di livello C1 o C2 della lingua straniera o CELI/CILS 4 per gli stranieri.**
- Lo stesso vale per gli interpreti qualificati. Sebbene un interprete qualificato spesso conosca la tecnica applicata alla traduzione giuridica, tuttavia anche per questi le abilità sono del tutto differenti, ma diversamente dai traduttori **gli interpreti lavorano da e verso entrambe le lingue, pertanto anche in questo caso la conoscenza della lingua straniera deve essere dimostrata dal possesso di Certificazione di livello C1 o C2 della lingua straniera o CELI/CILS 4 per gli stranieri.**⁷

◆ **La Selezione dell'interprete e del traduttore.**

Non esiste in Italia un ruolo professionale degli interpreti giudiziari (né in genere degli interpreti), sebbene alcuni tribunali abbiano da qualche anno disposto dei criteri per l'iscrizione degli interpreti e dei traduttori agli albi dei tribunali stessi, sulla base dei titoli di studio. Anche i magistrati hanno la facoltà di nominare un interprete o traduttore al di fuori dell'albo dei periti ai sensi del comma 1 dell'art 221 c.p.p. qualora non vi siano esperti in determinate lingue iscritti agli albi, ma fondamentalmente non vi è una figura professionale esperta nel campo che possa coadiuvarli nella corretta selezione degli interpreti e dei traduttori.

D'altronde, il Legislatore avendo soppresso le "associazioni professionali" ai sensi del d.lgs lgt.23 novembre 1944, n. 369, non contempla tra le categorie che possono iscriversi agli albi dei C.T.U o dei Periti, la categoria degli interpreti e dei traduttori. Entrambe le figure sono tuttavia contemplate e previste sia dal codice civile che penale, specialmente dati i diversi ruoli e compiti a cui sono preposti e rientrando di fatto nella categoria residuale di quegli ausiliari del giudice atipici (art. 68 c.p.c). Tuttavia, la norma in questione non indica i criteri per l'identificazione dei soggetti e/o delle "figure professionali" appartenenti a tale categoria.⁸ Ne deriva che la selezione avviene in modo del tutto discrezionale, per non dire superficiale ed arbitrario.

La necessità di un rappresentante qualificato della categoria, così come invece è richiesto per altre categorie professionali ai sensi dagli artt. 14 e 15 disp. Att. C.p.c., e degli artt. 67-68-e 69 disp. Att. C.p.p. che possa garantire la reale competenza in materia di traduzione e/o interpretariato del soggetto richiedente l'iscrizione ai ruoli del tribunale, è all'origine della mancata professionalità, tanto criticata dai magistrati e dai difensori.

◆ **Chi è preposto alla selezione e quali le competenze?**

Solitamente, come abbiamo accennato sopra, la selezione dell'interprete avviene, in parole povere, in base alle lingue che questi è in grado di parlare (se si tratta di soggetti italiani), oppure selezionando direttamente gli stranieri per il mero fatto che sono tali. Questa selezione è del tutto limitativa, poiché questo tipo di selezione (non esistendo inoltre dei criteri di legge) non è sufficiente per accertare se un soggetto abbia effettivamente le competenze e sia in grado di fornire una prestazione realmente qualificata. Spesso le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine che si avvalgono dei soggetti che devono fornire tali prestazioni si trovano in difficoltà, constatando **a posteriori** le mancate capacità dell' "interprete" (o del traduttore) ed andando incontro ad errori di giustizia, nullità dei processi, appelli, ricorsi e quant'altro, a causa

⁷ [PAGINA INFORMATIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ITALIANO CELI](#), *op. cit.*

⁸ ATERNO – MAZZOTTA, *La Perizia e la Consulenza Tecnica*, CEDAM

di errate interpretazioni, omissioni, abbreviazioni, parziale comprensione della lingua italiana o della lingua straniera da parte del cosiddetto “interprete”. Tutto ciò comporta per lo Stato uno spreco a livello economico, dovuto all’errata selezione della persona chiamata a svolgere la funzione di interprete e/o di traduttore.

In mancanza di criteri ufficiali di selezione, suggeriamo pertanto, nella scelta dell’interprete, di verificare il possesso dei requisiti minimi necessari secondo i criteri di base di seguito elencati.

◆ **Raccomandazioni per la selezione:**

In forma transitoria, e in attesa di certificazione idonea (riconoscimento ufficiale della categoria da parte dello Stato e corsi di formazione *ad hoc* come già stabiliti dai progetti europei GROTIUS⁹ e AGIS¹⁰), suggeriamo, **per l’iscrizione agli albi dei tribunali e nella selezione dei potenziali candidati anche al di fuori di essi**, i seguenti requisiti per lo svolgimento dell’attività di interprete giudiziario o traduttore giuridico, al fine di garantire la qualità minima della prestazione:

- 1. Appartenenza ad associazione professionale di categoria:** indiscussa, in primo luogo, è l’appartenenza ad un’associazione di categoria dotata di statuto, regolamento e codice deontologico e i cui requisiti di ingresso all’associazione siano condizionati da test di ammissione rigorosi, che attraverso la certificazione della qualifica **possano garantire la qualità della prestazione**.

Per gli interpreti: conoscenza linguistica e delle tecniche:¹¹

A) Certificazione attestante livello conoscenza linguistica;

B) Formazione *ad hoc* presso enti e/o associazioni di categoria riconosciuti e certificanti:

- a. Ottima conoscenza delle tecniche d’interpretazione:** *Simultanea, Consecutiva, Trattativa* in entrambe le direzioni (dalla lingua italiana alla straniera e viceversa) e sempre con presa d’appunti;
- b. Traduzione a vista;**
- c. Solida conoscenza della cultura della/e lingua/e di lavoro:** geografia, storia, religione, usi e costumi, ecc.;
- d. Solida conoscenza della terminologia giuridica e del sistema giuridico sia italiano che del paese della lingua/e di lavoro;**
- e. Nozioni di:** *Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Normative e leggi sull’immigrazione, Diritto Civile, ecc.*

C) Esperienza lavorativa acquisita e documentata.

⁹ RAPPORTO AEQUITAS, *Access to Justice Across Languages and Cultures*. - Progetto Grotius 98/GR/131.

¹⁰ RAPPORTO AEQUILIBRIUM, *Instruments for Lifting language Barriers in Intercultural Legal Proceedings* – Progetto Agis JAI/2003/AGIS/048.

¹¹ RAPPORTO AEQUITAS, *op. cit*

Per i traduttori: conoscenza linguistica e delle tecniche:

- A) **Certificazione attestante livello conoscenza linguistica;**
- B) **Formazione *ad hoc* presso enti e/o associazioni di categoria riconosciuti e certificanti:**
- a) **Ottima conoscenza delle tecniche di traduzione e di tutti i documenti e atti processuali sia nello stile che nella forma, e di tutte le tipologie di documenti e certificazioni anche al di fuori dagli ambiti processuali;**
 - b) **Solida conoscenza della cultura della/e lingua/e di lavoro:** geografia, storia, religione, usi e costumi, ecc.;
 - c) **Solida conoscenza della terminologia giuridica e del sistema giuridico sia italiano che del paese della lingua/e di lavoro;**
 - d) **Nozioni di:** *Diritto Costituzionale, Diritto Internazionale, Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Normative e leggi sull'immigrazione, Diritto Civile, ecc.*
- C) **Esperienza lavorativa acquisita e documentata.**

◆ **Lingue rare. Una soluzione estrema: il relay**

I continui spostamenti di migranti provenienti dall'Est Europa, dall'Africa, Asia e Sud America pongono difficoltà non indifferenti, sia alle autorità giudiziarie che alle forze dell'ordine, qualora si trovino dinnanzi ad un indagato, vittima o testimone che parli un dialetto o lingua rara. La prassi solitamente seguita è quella di individuare tra i membri di una determinata comunità etnica qualcuno che faccia al caso, sottovalutando il livello di conoscenza della lingua italiana e - ancor peggio - catapultando il soggetto in un ruolo allo stesso sconosciuto e senza alcuna preparazione. Le conseguenze naturali di tali selezioni sono a dir poco disastrose. Il numero elevato di processi di cui è stata dichiarata la nullità a causa del sedicente interprete ne sono la dimostrazione palese.

E' possibile ricorrere ad una tecnica, che tuttavia non deve trasformarsi in prassi, ovvero il "relay". In questo processo vengono utilizzati due interpreti di lingue diverse che comunicano tra loro in una lingua veicolare. In poche parole, il primo "interprete" traduce dalla lingua o dialetto raro verso la lingua veicolare, ed il secondo dalla lingua veicolare all'italiano e viceversa.

Questo processo, tuttavia, non è privo di insidie e sicuramente lontano dal potere essere considerato ideale, ma è un'alternativa migliore rispetto all'uso di soggetti non in grado di parlare l'italiano correttamente e con sufficiente ampiezza di vocabolario.

NOTA: bisogna sottolineare che in questo caso solo l'interprete qualificato può garantire **per la sua prestazione**, mentre per l'interprete della lingua o dialetto raro rimane l'incertezza di eventuali inesattezze, omissioni e quant'altro.

◆ **Alcuni principi deontologici e di responsabilità professionale.**¹²

L'Interprete giudiziario e il traduttore giuridico devono attenersi a principi deontologici fondamentali e a regole di comportamento rigorose nello svolgimento della loro professione.

¹² NAJIT, *Code of Ethics and Professional Responsibilities*.

La regola più importante in assoluto per un interprete giudiziario é:

1. Il linguaggio diretto !

- Durante l’interpretazione, l’interprete assume la stessa persona grammaticale degli interlocutori che intervengono nel processo, e non interferisce mai nella comunicazione utilizzando la terza persona (“*Ha detto che.....*” “*l’imputato dice*”..... “*il giudice ha detto*”...ecc).
- L’uso del linguaggio diretto evita possibili confusioni, aiuta agli stenotipisti nella corretta trascrizione, rendendo chiara la persona che in quel momento interloquisce, e facilita la comunicazione diretta tra le parti, che possono dialogare come se non vi fossero barriere linguistiche.

2. Abbreviare sì o no?

- Gli standard professionali moderni vietano l’interpretazione “**riassunta**” nell’aula giudiziaria ed in altri contesti giudiziari¹³.
- Il riassumere implica di per sé una sintetizzazione che inevitabilmente porta all’omissione di parte di ciò che viene detto o dichiarato. L’obbligo dell’interprete è quello di riportare in modo accurato e completo, e **pertanto fedele**, le informazioni trasmesse tra gli interlocutori. Ciò implica inoltre una decisione arbitraria e discrezionale dell’interprete di quali parti di una dichiarazione o testimonianza possano essere più o meno rilevanti!

➤ **Precisione.**

La LP (lingua di partenza) deve essere resa fedelmente nella LA (lingua di arrivo), mantenendo tutti gli elementi del messaggio originale e, nel contempo, regolando la sintassi e gli schemi semantici della LA. La resa deve essere naturale, senza alterazioni del messaggio originale attraverso aggiunte od omissioni, spiegazioni o parafrasi. Il registro linguistico e lo stile della LP dev’essere mantenuto. Mai tentare di ipotizzare il significato di un termine o modo di dire. Qualora l’interprete non abbia sentito o capito, ha l’obbligo di chiedere chiarimenti.

➤ **Imparzialità e conflitto di interessi.**

L’interprete e il traduttore devono mantenersi imparziali e neutrali durante il processo ed in ogni situazione nella quale vengano chiamati a svolgere il loro compito. Essi devono astenersi dal fare commenti, o esprimere pareri inerenti ai soggetti per cui interpretano o su cui traducono, violando così il principio di imparzialità. L’interprete e il traduttore che si trovi dinanzi ad un qualsiasi conflitto d’interesse, reale o potenziale (conoscenza personale di una delle parti chiamate in giudizio e/o indagate), deve renderlo noto all’autorità giudiziaria che ha disposto la sua nomina.

➤ **Dovere di lealtà e correttezza.**¹⁴

Il traduttore e l’interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Al traduttore e all’interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della professione. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e ***l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse***

¹³ RAPPORTO AEQUITAS, *Access to Justice.... op.cit.*

¹⁴ Codice Deontologico AITI, www.aiti.org

superiore della Giustizia. Il traduttore deve eseguire a regola d'arte e personalmente l'incarico affidatogli.

➤ **Limitazioni allo svolgimento dell'Ufficio.**

Il traduttore e l'interprete devono svolgere la propria attività professionale entro i limiti della loro professione.

➤ **Obbligo di rispecchiare i titoli in possesso.**

Il traduttore e l'interprete devono rispecchiare in ogni momento ciò che attestano nei titoli di cui sono in possesso e impegnarsi a seguire periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

➤ **Impedimenti**

Qualora l'interprete e/o il traduttore si trovi impossibilitato a rispettare uno o più principi deontologici tra quelli sopra citati, compreso il caso di conoscenza inadeguata della terminologia legale, delle espressioni dialettali o gergo della lingua di lavoro, ha l'obbligo di rinunciare all'incarico affidatogli, segnalando alle autorità giudiziarie tali difficoltà.

◆ **Linee guida e giuste procedure per lavorare con gli interpreti giudiziari e i traduttori giuridici.**

Per quanto sopra detto, siamo consapevoli del fatto che tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda giudiziaria hanno quasi sempre conoscenze insufficienti nel campo della traduzione e interpretazione, ma anche delle implicazioni dell'uso di un traduttore/interprete. Il buon esito del giudizio dipende anche dal buon esito della comunicazione e dal rispetto dei ruoli di ciascuno, quindi è indispensabile che le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine sappiano come lavorare con gli interpreti e i traduttori. Situazioni come: un brevissimo preavviso, la mancata informazione sul caso e sul processo, ecc., mettono a repentaglio il buon esito del processo, pertanto è fondamentale che siano rispettati alcuni semplici principi:

- i. All'interprete deve essere fornita informazione sufficiente sull'incarico per poter comprendere se è in grado di espletarlo;
- ii. All'interprete deve essere fornita tutta l'informazione necessaria e deve essere concesso un tempo ragionevole per potersi preparare all'incarico (fascicolo del processo, documenti da tradurre a vista, ecc.);
- iii. Quanto detto sopra vale anche per i traduttori.

◆ **Retribuzione della prestazione del servizio.**

Riguardo ai compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, constatiamo con grande rammarico che il Legislatore non solo non ha tenuto fede già a suo tempo alle disposizioni dell'articolo 10 della legge 8 Luglio 1980, n. 319 sull'adeguamento periodico degli onorari e che avviene invece in modo sporadico e del tutto inadeguato, ma soprattutto e forse per la poca conoscenza in materia linguistica e nel campo della traduzione e interpretazione (a titolo informativo, la laurea in traduzione e interpretazione nasce a Trieste nel 1978!), ha ritenuto sufficiente concedere una retribuzione degna di un "palafreniere dei catafratti bizantini"..... Va da sé che tali retribuzioni hanno causato un esodo dei professionisti qualificati dalle aule giudiziarie, specie per i mancati criteri di selezione, che di fatto consentono anche a chi non possiede i requisiti necessari di essere automaticamente qualificato come interprete e/o traduttore e, dati i risultati, ledendo e squalificando un'intera categoria di professionisti ”.



Riteniamo dunque che, in via transitoria, nell'attesa del riconoscimento della categoria e di una retribuzione secondo tariffe più adeguate, sia opportuno considerare una differenziazione nella retribuzione dei traduttori e degli interpreti, ad esempio - a titolo esemplificativo - fra “**Qualificati**” e “**Non Qualificati**”.

◆ **Consigli finali.**

Infine, rileviamo che la qualità nell'interpretazione e nella traduzione non dipendono soltanto dalle competenze linguistiche e personali dei traduttori e degli interpreti e dal fatto che questi si attengano o meno al codice deontologico nell'espletare il loro incarico. Molto dipende dalle condizioni di lavoro e a tutto un insieme di accordi e di intese relative all'incarico affidato loro. Una retribuzione adeguata e propria di un professionista sono alla base di una performance ottimale e, soprattutto, motivata. Condizioni lavorative soddisfacenti sono uno stimolo e un incentivo alla formazione e all'aggiornamento, in grado di consentire sempre migliori livelli di prestazione del servizio. Di ciò beneficerebbero tutti coloro che sono coinvolti nel processo giudiziario e, non ultimo, si eviterebbero sprechi nelle spese di giustizia.¹⁵

A.I.T.I. (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti)

Commissione Traduttori e Interpreti di Tribunale

Flavia Caciagli
Cristina Balletto
Giovanna Rivezzi

http:// www.aiti.org
Presidenza: presidenza@aiti.org
Commissione TIT: tit.aiti@aiti.org

Nota: Copyright 2009. Il presente documento, di proprietà intellettuale dell'AITI, è stato approvato nella seduta del Consiglio Direttivo Nazionale dell'6-7/11/2009. Non è consentita la riproduzione, neanche parziale senza previo consenso.

¹⁵ RAPPORTO AEQUITAS, *op. cit.*